

## **STATUTO**

### **Articolo 1**

#### **NOME E SEDE**

E' costituita l'associazione denominata:

"CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo - Onlus"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, solidarietà, beneficenza e sviluppo sociale, culturale ed economico.

L'associazione ha sede legale a Milano.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **Articolo 2**

#### **SCOPI E FINALITA'**

L'associazione "CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo - Onlus" è una entità autonoma e non ha finalità politiche.

L'unico scopo dell'associazione è quello di utilità solidaristica e sociale e di sviluppo sociale, culturale ed economico, consistente nell'offrire aiuti a ciechi bisognosi di assistenza, ai portatori di handicap, agli ammalati, ai poveri ed ai bisognosi ed in genere alle popolazioni del Terzo Mondo attraverso l'assistenza e la cura spirituale, secondo i principi umanitari ispirati allo Statuto della Missione dei ciechi Christoffel, Bensheim, Germania.

L'associazione inoltre ha la finalità di realizzare programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; l'attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo; l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

L'associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico.

### Articolo 3

L'associazione ha scopi esclusivi di beneficenza solidaristica, sociale ed umanitaria e di sviluppo sociale, culturale ed economico, che persegue attraverso le seguenti attività:

a) la raccolta di offerte ed elargizioni, donazioni e contributi, da parte di privati e da enti pubblici e di qualsivoglia forma di beneficenza, in danaro, farmaci, attrezzature, impianti e beni di qualsiasi natura, da destinare al soccorso dei soggetti menzionati all'art. 2, sia mediante erogazioni e distribuzioni effettuate direttamente, sia predisponendo ed attuando direttamente e/o indirettamente programmi e progetti di assistenza e servizi sanitari di ogni tipo ovvero predisponendo ed attuando programmi e/o progetti di cooperazione per lo sviluppo di servizi di assistenza sanitaria, sia tramite l'ausilio di altre organizzazioni ed enti, pubblici o privati, già esistenti o da istituire;

b) lo svolgimento di attività di cooperazione e promozione di studi, dibattiti, campagne di sensibilizzazione; la realizzazione di convegni, progetti ed altri programmi di cooperazione e sviluppo, nell'area della progettazione e dell'invenzione, attraverso l'impiego di volontari, soci, stagisti e/o di proprio personale, nonché nel campo della formazione professionale, dell'educazione, promozione sociale, culturale ed economica ed in ogni altro settore analogo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili sia immobili; stipulare contratti, accordi in genere e provvedere ad

ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi dell'associazione, secondo quanto previsto dalla legge.

Essa non esercita attività commerciale e non ha scopo di lucro.

#### **Articolo 4**

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte dei soci, privati cittadini o altri enti.

In totale accordo con le norme ed i principi del presente Statuto, l'associazione intende anche stabilire uno scambio istituzionale di esperienza e di reciproca integrazione operativa con l'associazione "Cristian Blind Mission International" (CBM-I) di Zurigo (Svizzera) e "Christoffel Blindenmission / Christian Blind Mission" (CBM-eV) di Bensheim (Germania) e con altre strutture nazionali ad essa in vario modo affiliate, ovvero operanti nello stesso ambito.

#### **Articolo 5**

##### **SOCI**

Il corpo sociale è composto da soci fondatori e soci ordinari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'associazione. Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo con apposita delibera può conferire ai soggetti esterni all'associazione e non soci il titolo onorifico di "Sostenitori benemeriti".

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua così come determinato dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre e valida per l'anno suc-

cessivo.

## **Articolo 6**

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, rivolta al Consiglio Direttivo, e che deve contenere la dichiarazione di accettazione integrale delle norme statutarie e regolamentari sottoscritta, a titolo di presentazione, anche da almeno un socio effettivo.

La domanda di ammissione dovrà essere portata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, il quale delibererà, a maggioranza e senza obbligo di motivazione e quindi discrezionalmente, se accettare la domanda, aprendo la procedura di ammissione, o respingerla. Il Consiglio potrà altresì rinviare ogni decisione ad altra riunione per ulteriori approfondimenti del curriculum del richiedente e/o per convocare il richiedente medesimo ad altra riunione per meglio conoscerlo personalmente.

Aperta la procedura di ammissione, il richiedente avrà l'obbligo di frequentare l'associazione, condividendone lo spirito e collaborando nei modi che gli saranno richiesti. Trascorso un periodo massimo di 24 mesi, il Consiglio Direttivo delibererà, sempre a maggioranza e senza obbligo di motivazione e quindi discrezionalmente, se sottoporre la domanda di ammissione alla approvazione, o meno, da parte dell'assemblea dei soci.

Il richiedente acquisirà lo status di socio, solo dopo l'approvazione della sua domanda da parte dell'assemblea dei soci e la conseguente iscrizione nel libro soci.

I soci hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, osservare tutte le norme statutarie e regolamentari, osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

I soci non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare con-

flitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolano l'operato.

### **Articolo 7**

La qualità di socio viene meno per:

1. morte;
2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'associazione;
3. esclusione;
4. mancato pagamento della quota annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, entro il 31/05 dell'anno di riferimento;
5. mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 assemblee consecutive.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea. Costituiscono sempre gravi motivi la violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché la condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, discrezionalmente e senza obbligo di motivazione, l'eventuale riammissione del socio, cessato ex art 7.4 ed ex art 7.5.

### **Articolo 8**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente (se nominato dal Consiglio direttivo);

e) il Collegio dei Revisori (se nominato dall'Assemblea).

## **Articolo 9**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il socio per poter partecipare all'Assemblea deve aver effettuato il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio, anche se membro del Consiglio direttivo. La delega del consigliere non è ammessa in sede di approvazione del bilancio e di deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

## **Articolo 10**

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana, con lettera, ovvero fax, o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 15 giorni solari prima della riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed il giorno, il luogo, e l'ora della seconda convocazione la quale dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il Presidente deve convocare l'assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta motivata, almeno 1/3 dei soci.

### **Articolo 11**

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno metà dei soci. Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, è costituita con la presenza, di almeno 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Per la delibera di scioglimento e per la devoluzione del patrimonio occorre, invece, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'astensione dal voto da parte dei soci presenti in assemblea è ininfluenza ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Delle assemblee è redatto il verbale a cura del segretario dell'assemblea, nominato dal Presidente. Il Presidente potrà altresì autorizzare la registrazione della seduta.

### **Articolo 12**

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
3. elegge, previa determinazione del numero, i membri del Consiglio Direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
4. approvazione del regolamento o regolamenti;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla

sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;

6. nomina, se del caso, il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dal Consiglio Direttivo;

2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

### **Articolo 13**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre soci, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi, e, precisamente, fino all'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In ogni caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti restano in carica e possono provvedere a maggioranza alla cooptazione di altro/i consigliere/i fino alla prima Assemblea utile. I consiglieri nominati dall'Assemblea, in sostituzione di consiglieri cessati, rimangono in carica fino a scadenza naturale del mandato.

Nel caso in cui venga meno almeno la metà dei consiglieri (arrotondata all'unità superiore), l'intero Consiglio Direttivo decadrà. I consiglieri rimasti potranno compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Vice Presidente dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta si manifesti la necessità con lettera, ovvero fax, ovvero e-mail, o consegna diretta controfirmata, con almeno cinque giorni solari di preavviso. Nella comuni-

cazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta motivata al Presidente di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti secondo le modalità previste nel regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il Presidente nomina, di volta in volta, il Segretario, che potrà anche non essere membro del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che sarà conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14**

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto. Sono esclusi dai poteri del Consiglio Direttivo i soli atti che la legge od il presente statuto riservano agli altri Organi dell'Associazione.

Ad esso Consiglio spettano, pertanto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare

ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività ed operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- b) la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- c) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statuarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci e delle sue modalità di versamento;
- f) la verifica del mancato perdurare delle condizioni di socio stabilite dall'art. 7 del presente statuto.
- g) l'assunzione, in generale, di qualsiasi altro provvedimento od atto ritenuto dal Consiglio opportuno per il buon funzionamento dell'associazione e che non sia per legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può, con provvedimenti motivati, anche in casi diversi da quelli di cui all'art. 16, delegare parte dei suoi poteri di gestione, ordinaria e/o straordinaria, ad uno o più dei suoi membri.

#### **Articolo 15**

Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al Consiglio Direttivo, sono gratuite.

Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere ai consiglieri il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

#### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato esecutivo di tre membri o comunque attribuire deleghe per lo svolgimento di compiti operativi, ivi compresa anche la gestione amministrativo-contabile della Associazione.

Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato o i delegati devono assicurare regolari rapporti informativi.

Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale, da allegarsi al bilancio finanziario, redatto nei termini di legge, secondo i principi contabili generalmente accettati.

## **Articolo 17**

### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente ed il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di malattia o impedimento di quest'ultimo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il libro soci ed il libro verbali delle assemblee sono consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente potrà delegare i compiti di tenuta dei sopraccitati libri ad altro Consigliere.

Il Presidente inoltre:

1. presiede le Assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo;
2. convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

## **Articolo 18**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione;
2. da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
3. dall'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali dell'attività principale;
4. da beni mobili ed immobili divenuti proprietà dell'associazione;
5. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da eventuali avanzi delle quote annuali versate dai soci.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi soci o sostenitori eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

## **Articolo 19**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere sottoposti all'ap-

provazione dell'Assemblea dei soci.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle Poste. Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione predisposta dal Comitato Esecutivo o dai Delegati esecutivi, di cui all'art. 16, se nominati.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione di un collegio di revisori, se nominato dall'Assemblea, o certificati da una società di revisione.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea chiamata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero estrarre copia, a loro spese.

## **Articolo 20**

### **REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente. Dei tre componenti, almeno uno dovrà essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, anche ai fini dell'art. 25 del D. Lgs.460/1997.

## **Articolo 21**

### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento il patrimonio, in ogni caso, potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996.

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile nonché alla legge italiana in materia di Onlus.